

Possibile la fruizione del congedo di maternità per 5 mesi dopo il parto

INPS con il msg. n. 1738 del 06-05-2019 informa sulle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2019 che hanno introdotto una nuova forma di flessibilità del congedo.

INPS ha comunicato di aver provveduto ad **aggiornare il programma online per la presentazione delle istanze di maternità obbligatoria** in modo da rendere possibile la scelta della **fruizione integrale del congedo a partire dal giorno successivo a quello del parto**. In base alle indicazioni riportate nel messaggio n. 1738/2019 (non pubblicato sul sito), le lavoratrici, all'atto della presentazione della domanda telematica, avranno la **possibilità di spuntare la specifica opzione**, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 che ha ampliato il cosiddetto **congedo flessibile** di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 151/2001, consentendo, in alternativa allo slittamento ad un mese prima della nascita, l'integrale fruizione del congedo obbligatorio di maternità dopo la nascita del figlio/a. La **condizione imprescindibile** per poter fruire di questa opzione è che il **medico specialista** del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato **e il medico competente** ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro **attestino che tale opzione non possa arrecare pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro**.

La domanda di maternità dovrà essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile esclusivamente per via telematica per non incorrere nella decadenza dal diritto.

Le documentazioni sanitarie richieste per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto dovranno essere prodotte, alla Sede INPS competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili". Analogamente, dovrebbe trovare applicazione assieme al congedo integrale post parto la disposizione per cui, **in caso di**

In questo numero:

INPS: congedo di maternità nuova possibilità di fruizione dopo i 5 mesi dall'evento parto,

INCA: ANF lavoratori dipendenti istruzioni per lavoratori e aziende,

INPS: riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro,

INPS: Gestione dipendenti pubblici al via le regolarizzazioni contributive,

INPS: retribuzioni eccedenti il massimale annuo, prescrizione dei contributi previdenziali,

Immigrazione.

La tutela dell'evento maternità per le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro viene rimodulata consentendo alle gestanti una differente modalità di fruizione del congedo per maternità.

insorgenza di una patologia riconducibile allo stato di gravidanza, durante quello che sarebbe stato il congedo ante parto ordinario (ossia nei due mesi precedenti la data presunta del parto), **la dipendente entra automaticamente in congedo obbligatorio**. Tale nostra considerazione trova conferma nella domanda, posta nella procedura online, relativa all'insorgenza di malattia durante il congedo ante partum (anche se rimane qualche perplessità in merito, in quanto la domanda dovrebbe essere di regola presentata entro la fine del settimo mese, come in tutte le altre casistiche, per evitare il rischio di violazione dell'obbligo di astensione). Rimaniamo in attesa di apposita circolare INPS con indicazioni operative, preannunciata nel messaggio 1738.

INPS: ANF lavoratori dipendenti istruzioni per lavoratori e aziende

Le nuove disposizioni in materia di richiesta/rinnovo dell'A.N.F. rappresentano **l'argomento di maggior attualità** sia per le nuove incombenze riservate all'ampia platea dei soggetti richiedente che per i **risvolti di carattere organizzativo che investiranno nei prossimi mesi l'attività degli uffici INCA e più in generale delle Camere del Lavoro**. L'INPS, dopo aver **deciso unilateralmente la nuova modalità di erogazione della prestazione**, continua a fornire indicazioni (per la verità non molto esaustive) di natura procedurale. L'ultimo documento è il [msg. n. 1777 del 08-05-2019](#) con il quale, riprendendo la [circ. n. 45/2019](#), l'istituto offre **nuove indicazioni ai lavoratori, ai datori di lavoro ed ai consulenti**. Vediamo quelle che ci interessano maggiormente:

Domande pregresse- Si conferma che le **domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019** con il modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, **non dovranno essere ripetute**, ma gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019.

Esito delle domande- L'**esito delle domande** con i relativi importi riconosciuti sarà visibile dal cittadino o dal patronato nella **sezione consulta domande**.

Il lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, (novità assoluta...sulla quale esprimiamo forti perplessità visto che si tratterebbe dell'ennesima incombenza che va a gravare sui nostri uffici) il quale avrà accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso un apposita applicazione, descritta nel messaggio al paragrafo 4.1.

Variatione del nucleo- L'INPS fa presente che in caso di **variazione nella composizione del nucleo familiare** nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si **modifichino le condizioni che danno diritto all'aumento dei livelli reddituali**, il lavoratore

interessato dovrà presentare all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, una **domanda di variazione** per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura "ANF DIP".

Autorizzazioni ANF- Per i casi in cui è richiesta l'autorizzazione INPS, il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all'ANF, che presenta domanda di "ANF DIP", privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, **dovrà prima presentare la domanda di autorizzazione** tramite la procedura telematica "Autorizzazione ANF" corredata della documentazione necessaria. Su questo punto delicato INPS conferma che **in caso di esito positivo** della domanda di autorizzazione al cittadino richiedente **non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento** (modello ANF43), e si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della sede INPS. In **caso di reiezione**, invece, verrà **inviato al richiedente il relativo provvedimento** (modello ANF58). Questa decisione operativa dell'INPS, oltre che presumibilmente illegittima, soprattutto nella parte che prevede la mancata comunicazione al lavoratore dell'esito positivo della domanda, **complicherà ulteriormente il lavoro dei nostri uffici** in particolare nella fase di verifica dell'importo spettante. Da accertamenti effettuati risulta, ad oggi, che le due procedure telematiche INPS non dialogano tra loro determinando così un'incertezza ulteriore nella gestione dell'istruttoria delle istanze con esiti, ad oggi, non ancora quantificabili: il rischio è che il tutto rallenti l'erogazione dei pagamenti e generi confusione tra i lavoratori sul corretto iter delle domande e di riflesso sulle nostre sedi. Il testo del messaggio **riporta poi indicazioni utili agli operatori INPS di sede e ai datori di lavoro**.

Prospettive- In attesa di indicazioni tecnico-operative da parte di Inca Nazionale circa la possibilità di invio delle domande in cooperazione applicativa, Inca Lombardia di concerto con CGIL Lombardia sta **mettendo a punto un' applicazione** che consentirà tramite SinCgil di **raccogliere ed istruire le domande in formato telematico**. A questo importante sforzo si aggiungerà **la predisposizione di schede per la raccolta manuale delle istanze**. Da ultimo nei singoli territori le direzioni INCA stanno organizzando, con le Camere del Lavoro **momenti di formazione rivolti all'apparato tecnico e politico, agli addetti all'accoglienza e ai delegati** al fine di fronteggiare quella che si preannuncia **come la più grande operazione massiva di supporto e consulenza ai cittadini e ai lavoratori** voluta dall'istituto senza alcuna accordo preventivo con le parti in causa.

INPS: riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro

L'INPS ha emanato la [circ. n. 62/2019](#), in applicazione dell' art. 1 c. 261 della l. 145/2018, (legge di stabilità

Segue pg. 3

2019) con la quale informa che, a decorrere dal 1-01-2019 e per la durata di 5 anni, i **trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di € 100.000 lordi** su base annua, **sono ridotti di un'aliquota percentuale** in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.

La norma si protrarrà dunque sino al 2023 e riguarderà tutte le gestioni previdenziali amministrare dall'INPS escludendo quelle dei liberi professionisti.

Sono altresì escluse dalla disposizione le **pensioni di invalidità, le pensioni ai superstiti, e le pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.**

Inoltre ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo **non rilevano** altresì i **trattamenti pensionistici liquidati in cumulo o in totalizzazione** ai sensi della legge n. 228/2012 e dei D.Lgs. n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell'articolo 1 sopra citato, che circoscrive l'ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate. Si applica alle **pensioni calcolate con almeno una quota retributiva.**

La riduzione è parametrata alle **seguenti aliquote percentuali:**

- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Viene prevista la salvaguardia dell'importo soglia di 100.000 €.

La riduzione dovrà essere ricalcolata ogni anno perché sulle stesse pensioni spetta la rivalutazione.

INPS: Gestione dipendenti pubblici al via le regolarizzazioni contributive

L'INPS ha emanato il [msg. n. 1779 del 9-05-2019](#), con il quale informa che è stata **aggiornata** l'attuale **procedura di regolarizzazione contributiva** per la **Gestione Dipendenti Pubblici.**

Le sedi INPS predisporranno i fascicoli elettronici dei dipendenti sui cui procedere alla regolarizzazione contributiva, ed in relazione ai quali può essere emessa, a carico dell'ente, la **relativa nota di debito con gli importi richiesti per ciascun nominativo.**

L'Ente debitore potrà **consultare i dettagli dei calcoli effettuati** e le partite contributive a debito, a credito e gli esiti della compensazione **direttamente sul portale dei servizi on line**, accedendo al servizio web **Note di debito**, appositamente implementato con la funzione di visualizzazione e disponibile in automatico a tutti gli utenti già abilitati.

L'ente, ricevuta la nota di debito, avrà **90 giorni** per pagare l'importo dovuto o per effettuare la contestazione.

INPS: retribuzioni eccedenti il massimale annuo, prescrizione dei contributi previdenziali

L'INPS ha emanato la [circ. n. 63 del 9-05-2019](#), con la quale fornisce **chiarimenti in ordine al regime**

prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva pensionabile di cui all'art. 2, c.18, della L. 335/1995.

La norma prevede che ai destinatari del sistema contributivo e a coloro che, in presenza dei prescritti requisiti esercitano il diritto all'opzione, un limite di retribuzione, pari nel 2019 a € 102.543, oltre il quale la contribuzione non è dovuta. Per il rispetto di questa disposizione, onde evitare il ricorrere a versamenti eccedenti il massimale, l'INPS riafferma la responsabilità dei datori di lavoro nel continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (es: lavoratore che opti per il sistema contributivo; lavoratore rientrate nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo "a domanda" anteriore all'1/1/1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all'1/1/1996; esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente all'1/1/1996, etc.).

In sostanza potrebbero crearsi situazioni in cui il lavoratore può passare da un regime all'altro, modificando in modo sostanziale la sua posizione in relazione al rispetto o meno del massimale.

Per questo INPS ribadisce che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione di un apposito campo.

Infine vengono fornite le indicazioni tecniche ai datori di lavoro sulle modalità che consentono il recupero della contribuzione eccedente il massimale non prescritta.

Immigrazione

Motivi umanitari: irretroattività del Decreto sicurezza

Il rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione

Con le ordinanze n° [11749](#), 11750/2019 e 11751/2019 del 3.05.2019, la Prima sezione civile della Cassazione ha rimesso al Presidente della Cassazione la possibilità di assegnare alle Sezioni Unite la questione legata all'applicabilità o meno ai giudizi già in corso prima della loro entrata in vigore, delle norme che hanno abrogato i permessi di soggiorno per motivi umanitari, contenute nel decreto legge n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018. In precedenza, la sentenza 4890/2019 della sezione prima della Corte di Cassazione aveva stabilito che *"...la normativa introdotta con il decreto legge n. 113 del 2018 nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione"*. [segue pg. 4](#)

Questa conclusione non è condivisa dalle ordinanze del 3 maggio 2019, in cui i giudici sostengono invece l'applicabilità immediata delle nuove disposizioni a tutti i procedimenti in corso e non solo a quelli in cui le domande sono state presentate dopo l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza. Da qui la rimessione degli atti di causa al Primo Presidente della Cassazione, per l'eventuale assegnazione alle S.U.

Infine, la Corte ha colto l'occasione per sottoporre alle Sezioni Unite alcuni dubbi in merito al principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4455/2018. Con questa sentenza la Corte aveva interpretato l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nel senso che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere riconosciuto al cittadino straniero "che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, la quale deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza". Ad avviso del Collegio invece, non solo la suddetta valutazione comparativa presenta un contenuto vago e indefinito, ma lo stesso parametro dell'integrazione sociale è il prodotto di un'operazione ermeneutica che poggia su basi normative assai fragili, non ravvisandosi alcuna disposizione che la preveda come condizione per il rilascio del permesso umanitario

Visto di ingresso per motivi umanitari

Autorizzato il rilascio

Il [Tribunale di Roma](#) ha ordinato al Ministero degli esteri e all'Ambasciata di Tripoli, il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari per un minore straniero, in viaggio per raggiungere la madre in Italia. Il Tribunale ha affermato la diretta applicabilità dell'art. 25, Regolamento CE 810/09. Dopo la comunicazione della decisione a mezzo PEC all'Ambasciata italiana di Tripoli, quest'ultima ha rilasciato un lasciapassare in favore del ragazzo, sul quale è stato apposto il visto di ingresso per motivi umanitari. Grazie al costante contatto con l'OIM è stato quindi organizzato il trasferimento aereo e il minore è infine entrato in Italia, ricongiungendosi con la madre e il fratello. (fonte: ASGI)

Isee e redditi posseduti all'estero

Accesso alle prestazioni sociali agevolate per i cittadini Extra-Ue

Con l'[ordinanza del 9.04.2019](#), il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il carattere discriminatorio della

condotta tenuta dal Comune di Palazzago consistita nell'aver dichiarato "incomplete" le domande dei cittadini stranieri ricorrenti perché gli stessi non avevano prodotto le "certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorità estera relative al patrimonio mobiliare o immobiliare" posseduti nel Paese di origine da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, muniti di traduzione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana. Il Tribunale ha ordinato al Comune di Palazzago di cessare la condotta discriminatoria e di riconoscere ai ricorrenti le prestazioni richieste e di trasmettere immediatamente all'INPS e all'Autorità del gas e energia elettrica la comunicazione di avvenuto riconoscimento del diritto. Appare di rilievo quanto contenuto nell'ordinanza: "...l'ente locale non può, quindi, introdurre modifiche nell'applicazione dell'ISEE, dovendosi attenere a quella procedura che, come detto, costituisce livello essenziale delle prestazioni ex art. 117 Cost. ... Ad ogni modo, questo giudice ha più volte preso posizione sulla questione della natura dell'ISEE come attestazione pubblica e non come forma di autocertificazione (v. ex multis, ordinanza 1428/2018)...; ...inoltre, per la determinazione del patrimonio va considerato anche "il patrimonio immobiliare all'estero" (art. 5, co. 3), così come, per quanto riguarda le componenti del patrimonio mobiliare, vanno considerate anche quelle "detenute all'estero" (art.5, co. 4). Tali componenti reddituali sono autodichiarate nella DSU (art. 10, co. 7-8), senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e stranieri, ferma restando ovviamente la facoltà di controllo...; come pure è sempre autodichiarata, senza distinzione tra italiani e stranieri, "la composizione del nucleo familiare" (art. 10, co. 7, lett. a)..."

Materiali

Tratta, sfruttamento e settori economici coinvolti

La rete CILD (Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili) insieme ad altri soggetti ha partecipato alla realizzazione del [rapporto "La tratta di esseri umani e i settori economici e commerciali potenzialmente coinvolti nella domanda e nell'offerta di prodotti e servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime"](#).

La presenza dei migranti nelle Città metropolitane

Sono stati pubblicati i nuovi Rapporti annuali sulla presenza dei migranti nelle città metropolitane, curati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG immigrazione e politiche di integrazione con ANPAL Servizi. È possibile consultare qui la [sintesi dei rapporti](#) e il rapporto riguardante la [città metropolitana di Milano](#).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)